



# COMUNE DI TIVOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## COPIA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMAZIONE  
E PROGETTAZIONE**

**N. 976 del 20/04/2023**

#### **OGGETTO**

PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO “ALBULA” IN LOCALITA’ TIVOLI TERME. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 751/2023 E RIAPERTURA PROCEDIMENTO DI GARA.CIG: 96848520B4 ASSOCIATO ALCUP: D32H22000150001

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**TULLIO LUCCI**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso che:

- in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato in data 23/03/2022 un Avviso pubblico, rivolto ai comuni italiani per la selezione di proposte d'intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi da Finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU:
  - Cluster 1 (CUP J55E22000170006) **Realizzazione di nuovi impianti**, ossia interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di € 350.000.000,00,
  - Cluster 2 (CUP J53I22000120006) **Rigenerazione impianti esistenti** (ossia interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di € 188.000.000,00;
- il Comune di Tivoli, in coerenza con gli obiettivi del D.U.P. approvato con D.C.C. 22/2022, con nota prot. n. 21694 del 22/04/2022, ha trasmesso la propria manifestazione di interesse proponendo i seguenti interventi:
  - Cluster 1: **“Realizzazione di un parco urbano polivalente per attività sportive outdoor in località Villa Adriana”**, dall'importo complessivo di € 1.500.000,00 interamente a valere sulle risorse del PNRR;
  - Cluster 2: **“Rigenerazione con adeguamento e messa a norma del centro sportivo Albula”** dall'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.000.000,00 a valere sulle risorse del PNRR e € 500.000,00 sui fondi di Bilancio;

**Visto** il “Decreto di approvazione dell'elenco n.4a) Cluster 1 e dell'elenco n.4b) Cluster 2 per l'ammissione a finanziamento”, del 14/09/2022 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono stati ammessi al contributo i progetti proposti dal comune di Tivoli con nota prot. n. 21694 del 22/04/2022 come in precedenza descritti;

**Atteso che** in riferimento al Cluster 2, con nota prot. n. 55466 del 18/10/2022 il Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetteva l'”Accordo di concessione del finanziamento relativo all'Avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1– Cluster 2” e con successiva nota prot. n. 57401 del 27/10/2022 lo stesso veniva sottoscritto digitalmente dal Sindaco e trasmesso al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

### Dato atto che:

- con D.G.C. n. 236 del 11/11/2022 l'Amm.ne comunale ha approvato il progetto di fattibilità relativo al Cluster 2 descritto in premessa denominato “Rigenerazione con adeguamento e messa a norma del centro sportivo Albula (LOTTO 1) – CUP: D32H22000150001” dando atto che la copertura finanziaria dell'intervento “Rigenerazione con adeguamento e messa a norma del centro sportivo Albula (LOTTO 1) - D32H22000150001” di cui sopra, pari a complessivi € 1.500.000,00 sarà garantita:
  - quanto ad € 1.000.000,00 dal finanziamento richiesto nell'ambito del PNRR – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall'Unione

Europea Next Generation EU;

- quanto ad € 500.000.00 sui fondi di Bilancio;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 23/11/2022 si è provveduto ad aggiornare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il Piano annuale 2022, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 06/07/2022 ed approvato con D.G.C. n. 30 del 14/07/2022 di variazione e aggiornamento del DUP, dando mandato al dirigente del Settore VII finanziario, di redigere l'aggiornamento del Bilancio 2022/2024 approvato con D.C.C. n.23 del 27/06/2022 e dando atto che la D.G.C. sarà sottoposta, con successivo atto, ad approvazione del Consiglio Comunale nell'ambito della Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 con contestuale aggiornamento del DUP, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 2509 del 16/12/2022 recante “*PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1 – CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO ALBULA – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ED ISTITUZIONE DEL FPV. CUP D32H22000150001.*” con la quale, tra le altre cose, si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione Lavori e CSE, per il progetto denominato “Rigenerazione con adeguamento e messa a norma del centro sportivo Albula – CUP: D32H22000150001”, all'A.T.P. “Ing. Dario Bugli – Arch. Stefania Montagna – Arch. Fabio Bugli – Arch. Federica Mares - Progettazioni, Architettura e Ingegneria Civile, Impianti Sportivi”, per l'importo ad € 76.000,00 oltre 4% di cassa professionale di € 3.040,00 ed I.V.A. al 22% per il solo professionista Ing. Dario Bugli, pari a 6.303,44 € per un totale di € 85.343,44 € - CIG: 952445226F associato al CUP: D32H22000150001;

**Preso atto** della delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2022 con la quale è stato variato il Bilancio Pluriennale di previsione 2022-2024 ai sensi del D.M. 11/10/2021 e dell' art. 175, comma 3, lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 per opere previste nel P.N.R.R. e per avvenuto ottenimento di finanziamenti di opere pubbliche da parte di enti sovraordinati;

**Richiamata** integralmente la Determinazione n. 546 del 02/03/2023 recante “*PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE– CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO “ALBULA” IN LOCALITA' TIVOLI TERME. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EDETERMINA A CONTRARRE – CIG: 96848520B4 ASSOCIATO ALCUP: D32H22000150001*” con la quale è stato tra l'altro determinato di:

- approvare il progetto esecutivo afferente l'opera di “*RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO “ALBULA” IN LOCALITA' TIVOLI TERME*” - trasmesso con nota prot. n. 8393 del 30/01/2023 dall'A.T.P. “Ing. Dario Bugli – Arch. Stefania Montagna – Arch. Fabio Bugli – Arch. Federica Mares - Progettazioni, Architettura e Ingegneria Civile, Impianti Sportivi”;
- approvare il Quadro Tecnico Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 1.500.000,00 [...]
- approvare la documentazione redatta dal settore VIII necessaria all'indizione ed allo svolgimento della gara d'appalto per la scelta dell'operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto;
- stabilire che i lavori verranno affidati a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
- stabilire, inoltre, che il criterio per la selezione del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 e 36 comma 9 bis - D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. e 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., mediante corrispettivo a misura ed offerta di ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, e che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida, come disposto dall'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- procedere alla selezione degli operatori economici mediante sorteggio tra quelli iscritti all'Albo Comunale ed in possesso dei requisiti previsti con invito che sarà trasmesso almeno a dieci operatori economici;

**Considerato** che con Determinazione Dirigenziale n. 2509 del 16/12/2022 si provvedeva alla copertura finanziaria dell'importo di € 600.000,00 nel seguente modo:

- Accertamento di € 100.000,00 sul Cap. 786.33 *"PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP D32H22000150001 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO ALBULA – TIVOLI TERME"* del Bilancio 2022, PdC 4.02.01.01.001;
- Impegno della spesa di € 600.000,00 sul Cap. 2882.24 *"PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP D32H22000150001 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO ALBULA – TIVOLI TERME"* del Bilancio 2022, PdC 2.02.01.09.016, Missione 6, Programma 1 di cui:
  - € 100.000,00 vincolati in Entrata al Cap.786.33 del Bilancio 2022, PdC 4.02.01.01.001;
  - € 500.000,00 vincolati in Entrata al Cap.1.2 del Bilancio 2022, Avanzo vincolato per investimenti
- Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, secondo specifico Cronoprogramma:

Entrata					Spesa				
Cap.	art.	2022	2023	2024	Cap.	art.	2022	2023	2024
786	33	€ 100.000,00	-----	-----	2882	24	€ 35.438,00	€ 564.562,00	
1	2	€ 500.000,00	-----	-----					

Considerato altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 02/03/2023, si è provveduto a dare completa copertura dell'investimento derivante dal Q.T.E. (di complessivi € 1.500.000,00) per il rimanente importo di € 900.000,00:

- Accertamento pluriennale sul Cap. 786.33 *"PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP D32H22000150001 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO ALBULA – TIVOLI TERME"*, PdC 4.02.01.01.001 come segue:
  - quanto ad € 800.000,00 in conto dell'annualità 2023
  - quanto ad € 100.000,00 in conto dell'annualità 2024
- Impegno pluriennale sul Cap. 2882.24 *"PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 CUP D32H22000150001 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO ALBULA – TIVOLI TERME"*, PdC 2.02.01.09.016, Missione 6, Programma 1, come segue:
  - quanto ad € 800.000,00 in conto dell'annualità 2023
  - quanto ad € 100.000,00 in conto dell'annualità 2024;

**Dato atto** che:

- in data 02/03/2023 veniva redatto verbale di sorteggio al fine di individuare, nell'elenco delle Imprese iscritte, i dieci operatori a cui inoltrare l'invito;
- con nota prot. 17645 del 02/03/2023 fu inoltrata a mezzo PEC la lettera d'invito alle imprese

selezionate comunicando quale termine ultimo di presentazione dell'offerta le ore 23:59 del 17/03/2023;

- nei termini previsti nella lettera d'invito risultano essere pervenute n. 5 offerte.

**Considerato** che il R.U.P. ha portato a termine i lavori di propria competenza rimettendo il verbale n° 1 della seduta del 23/03/2023, ore 11:10;

**Richiamata** integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 751 del 23/03/2023 recante “*PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO E MESSAGGIO ALLA NORMA DEL CENTRO SPORTIVO “ALBULA” IN LOCALITA’TIVOLI TERME. AGGIUDICAZIONE CIG: 96848520B4 ASSOCIATOAL CUP: D32H22000150001*” con la quale è stato tra l’altro determinato:

- *Di prendere atto ed approvare il verbale redatto dal R.U.P. in data 23/03/2023, contenente l’approvazione dell’aggiudicazione a favore dell’offerta presentata dall’operatore economico “Gemini Appalti S.r.l., con sede in Via Valle Scuola snc, Sgurgola (FR) P.IVA 08366821000, sotto le riserve di legge (comprova dei requisiti) determinando l’importo dell’appalto in € 898.444.00 al netto del ribasso offerto del 25,858%, di cui € 33.800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge”;*
- *Di dare atto che al secondo posto si è classificato l’operatore economico Co.Ge.Co. Costruzioni e Appalti S.r.l. che ha presentato un ribasso pari al 16,20% sull’importo a base di gara;*
- *Di aggiudicare la procedura in oggetto, sotto le riserve di legge (verifica da parte del RUP designato del possesso dei requisiti previsti dalla lettera d’invito e dalla normativa vigente), a favore dall’operatore economico Gemini Appalti S.r.l., con sede in Via Valle Scuola snc, Sgurgola (FR) P.IVA 08366821000, sotto le riserve di legge (comprova dei requisiti) per l’importo dell’appalto in € 898.444.00 al netto del ribasso offerto del 25,858%, di cui € 33.800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge*

**Acquisita** agli atti la nota prot. 24151 del 28/03/2023 con la quale l’O.E. n. 5 escluso contesta la mancata applicazione di quanto all’art. 12, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche in L. 23 maggio 2014, n. 80 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” (in precedenza, v. art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010)

**Rilevato:**

- in via preliminare che la questione sollevata riguarda l’Attestazione SOA OS6
- che si è proceduto ad effettuare idonei approfondimenti in relazione alla giurisprudenza in materia giusta relazione istruttoria acquisita al prot. 26636 del 06/04/2023;
- che nel caso in questione, durante la valutazione della documentazione amministrativa non si è tenuto conto della peculiarità della categoria scorporabile OS6 ed in particolare del fatto che “*l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni*”.

**Considerato** che con nota prot. 26648 del 06/04/2023 è stato comunicato a tutte le imprese partecipanti l’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 per “**ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 751/2023 E RIAPERTURA PROCEDIMENTO DI GARA**” comunicando quale termine di presentazione di memorie dieci giorni dalla data di notifica della comunicazione;

**Rilevato** che nel termine sopra indicato non risultano essere pervenute memorie o osservazioni in merito all’avvio del procedimento di cui alla nota prot. 26648 del 06/04/2023

**Valutato:**

- quanto sopra espresso in termini di legittimità dell'esclusione degli O.E. per la carenza di attestazione SOA OS6 scorporabile;
- l'interesse pubblico sotteso sia alla realizzazione dell'opera che alla maggiore partecipazione degli operatori economici alla procedura;
- il termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
- che la determinazione n. 751 del 23/03/2023 acquisterà efficacia solo al termine della verifica dei requisiti prescritti a carico dell'O.E. risultato aggiudicatario;
- che alla data odierna non risulta essere stata effettuata la verifica di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto l'O.E. risultato aggiudicatario non vanta diritti reali nei confronti della S.A.
- la possibilità di procedere alla riapertura della gara rivalutando le buste amministrative relative agli O.E. esclusi e nel caso procedere all'apertura delle offerte economiche.

**Rilevato che:**

- la legittimità dell'esercizio del potere di autotutela mediante l'adozione di un provvedimento di annullamento degli atti posti in essere, ed in particolare del provvedimento di esclusione di un concorrente, nonché del provvedimento di proposta di aggiudicazione, costituisce legittimo esercizio del potere di autotutela di cui una Stazione Appaltante dispone, anche dopo la proposta di aggiudicazione, compreso quello di riaprire la procedura di gara riammettendo un'impresa illegittimamente esclusa; tale potere rappresenta esplicazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, alla stregua del quale l'Amministrazione, chiamata ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, può pertanto riesaminare i provvedimenti adottati, dando esplicita e puntuale contezza del potere esercitato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1625 del 25 marzo 2004; Parere ANAC n. 145 del 3/12/2009, Protocollo PREC 128/09/F)
- per la legittimità della riapertura delle operazioni di gara, senza rinnovazione dell'intero procedimento, il consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene che il potere di autotutela può essere anche esercitato parzialmente, annullando solo alcuni atti del procedimento con l'effetto che, nel caso di invalidità di una gara per illegittima esclusione di alcune ditte offerenti rilevata dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte, non occorre disporre la rinnovazione integrale della procedura, mediante la riapertura della fase di presentazione delle offerte, ma può legittimamente mantenersi fermo il subprocedimento di presentazione delle offerte e disporre la rinnovazione solo della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute, qualora si tratti di procedure di aggiudicazione "automatiche", nelle quali l'accertamento dei vizi concernenti l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti non comporta la necessità di rinnovare la procedura sin dal momento di presentazione delle offerte; in tal caso, infatti, il criterio oggettivo e vincolato dell'aggiudicazione priva di qualsiasi rilevanza l'intervenuta conoscenza, da parte della Commissione di gara, dei contenuti delle offerte già ammesse (cfr. Parere ANAC n. 145 del 3/12/2009, Protocollo PREC 128/09/F);
- Il potere di annullamento può essere esercitato parzialmente, nel senso che possono essere annullati solo alcuni atti del procedimento, mantenendosi validi ed efficaci gli atti anteriori non viziati; pertanto nell'ipotesi di invalidità di una gara d'appalto per illegittima esclusione di alcune ditte imprese offerenti, anche se è intervenuto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, non è

necessario disporre l'integrale rinnovazione della gara stessa, ma si può legittimamente mantenere fermo il sub-procedimento di presentazione delle offerte rinnovando solo la fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute. (Cons. Stato, sez V, 26/7/1999, n. 508)

- nell'ipotesi di gare da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, atteso che in tali casi il giudizio della commissione è improntato a caratteri di automaticità (il prezzo più basso identifica l'aggiudicatario), senza lasciar residuare alcun margine di discrezionalità in capo alla stessa, può essere riammessa alla gara l'impresa esclusa determinandosi il criterio di aggiudicazione esclusivamente su base non discrezionale ma derivante da formulazioni matematiche.

**Considerato** che per quanto sopra ricorrono i presupposti di cui all'art. 21-octies con conseguente applicazione dell'art. 21-nonies della L.241/90

**Dato atto** che per l'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/90 e s.m., devono sussistere tre presupposti che legittimano l'esercizio del potere di autotutela:

- la illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela;
- la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo (interesse da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo);
- che il potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; e che tutti i presupposti indicati sussistono nella fattispecie in esame;

**Visti:**

- l'art. 32, commi 5-6-7, e l'art. 33 del D.Lgs n° 50/2016 e ss. mm. e ii.
- la L.108/2021 con particolare riferimento all'Art. 50. "Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC" comma 3. "Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii..
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.;
- Regolamento di attuazione del D. Lgs. N° 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 nelle parti non ancora abrogate dal succitato D Lgs n° 50/2016.
- le Linee guida n. 2 di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016.
- le Linee guida n. 3 di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 Ottobre 2016, aggiornate al D.lgs 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

**DETERMINA**

Per quanto in premessa riportato e che qui s'intende integralmente trascritto ed approvato;

1. Di prendere atto della nota prot. 26648 del 06/04/2023 è stato comunicato a tutte le imprese partecipanti l'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 per "ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 751/2023 E RIAPERTURA PROCEDIMENTO DI GARA" comunicando quale termine di presentazione di memorie dieci giorni dalla data di notifica della comunicazione;
2. Di prendere atto che nel termine sopra indicato non risultano essere pervenute memorie o osservazioni in merito all'avvio del procedimento di cui alla nota prot. 26648 del 06/04/2023;
3. Di dare atto che, per quanto in premessa esposto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 21-octies con conseguente applicazione dell'art. 21-nonies della L.241/90
4. Di annullare, ai sensi dell'art. 21 – nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 751/2023;
5. Di annullare conseguentemente l'approvazione del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di aggiudicazione;
6. Di dare atto che nell'ipotesi di gare da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso può essere riammessa alla gara l'impresa esclusa determinandosi il criterio di aggiudicazione esclusivamente su base non discrezionale ma derivante da formulazioni matematiche.
7. Di stabilire che si procederà con apertura di una nuova seduta di gara durante la quale si procederà a rivalutare la documentazione amministrativa in relazione agli O.E. esclusi e, qualora ammessi, al ricalcolo della soglia di anomalia in applicazione dell'art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., con conseguente individuazione dell'aggiudicatario
8. Di procedere alla comunicazione del presente provvedimento a tutti gli offerenti alla gara di cui trattasi tramite posta elettronica certificata;
9. Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90, e dell'art.7 del DPR 62/2013, il sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente, o responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto;
10. Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Settori VII "Servizi Finanziari" e VIII "Lavori Pubblici" per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente Settore VIII "Lavori Pubblici"

Dott. Tullio Lucci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO TULLIO LUCCI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI





# COMUNE DI TIVOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

## REGOLARITA' CONTABILE

Settore: SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Servizio:

Oggetto della determinazione: PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO “ALBULA” IN LOCALITA’ TIVOLI TERME. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 751/2023 E RIAPERTURA PROCEDIMENTO DI GARA.CIG: 96848520B4 ASSOCIATO ALCUP: D32H22000150001

Determinazione Reg. Generale N° 976 del 20/04/2023

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto.

Parere: Favorevole

Tivoli, lì 21/04/2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**F.TO RICCARDO RAPALLI**



# COMUNE DI TIVOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 1457 )

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 976 del 20/04/2023

**Oggetto: PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO “ALBULA” IN LOCALITA’ TIVOLI TERME. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 751/2023 E RIAPERTURA PROCEDIMENTO DI GARA.CIG: 96848520B4 ASSOCIATO ALCUP: D32H22000150001**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Tivoli sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.tivoli.rm.it](http://www.comune.tivoli.rm.it) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal **21/04/2023** al **06/05/2023**.

Tivoli, li 21/04/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.

---